

## **Regolamento del Centro di eccellenza per la ricerca su Diritto, tecnologie e cambiamenti (“IUSTeC”)**

### **Art. 1 – Istituzione**

È istituito il “Centro di eccellenza per la ricerca su Diritto, tecnologie e cambiamenti (IUSTeC)”, di seguito denominato “il Centro”. Il Centro è struttura del Progetto di eccellenza 2018-2022 (di seguito denominato “il Progetto”) del Dipartimento di Scienze Giuridiche.

### **Art. 2 - Sede del Centro**

1. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (di seguito denominato “il Dipartimento”) dell’Università degli Studi di Verona, in Verona. Il Centro usufruisce dei locali, attrezzature, personale e fondi messi a disposizione dal Dipartimento o da altri enti pubblici o privati.

### **Art. 3 – Finalità del Centro**

Il Centro ha come scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca in riferimento ai rapporti tra diritto, tecnologie, processi decisionali e cambiamenti socio-economici e culturali nell’ambito del Progetto e di garantirne l’eccellenza attraverso la promozione e l’accreditamento dei *team* di ricerca secondo criteri di internazionalizzazione, multidisciplinarietà e progettualità e attraverso la verifica dei risultati prodotti.

### **Art. 4 – Attività del Centro**

1. Alle attività del Centro partecipano i Professori e i Ricercatori componenti dei *team* di ricerca, nonché il personale tecnico-amministrativo (di seguito denominato “personale T/A) ad esso dedicato.
2. Nel rispetto delle disposizioni in vigore per l’amministrazione universitaria, il Centro svolge le seguenti attività:
  - a. accreditamento dei *team* di ricerca nell’ambito del Progetto che ne facciano richiesta e si siano contraddistinti per multidisciplinarietà, internazionalizzazione e progettualità;
  - b. verifica periodica e indirizzo delle attività e dei risultati dei *team* di ricerca accreditati;
  - c. supporto alla progettualità dei *team* di ricerca, già costituiti o in via di costituzione, anche mediante la costruzione di reti con centri di ricerca e università straniere;
  - d. supporto all’organizzazione di seminari, convegni di studio, nazionali e internazionali relativi ai temi descritti nel Progetto;
  - e. supporto alle iniziative editoriali e pubblicistiche e di ogni altro programma formativo ed informativo utile al perseguimento delle sue finalità;
  - f. supporto alla formazione e aggiornamento di Professori e Ricercatori nelle

discipline ricomprese nelle finalità del Centro, anche in collaborazione con il Laboratorio Sperimentale di Didattica Innovativa (di seguito denominato “il Laboratorio”);

g. collaborazione con persone, altri dipartimenti dell’Ateneo, istituti, enti nazionali o esteri, aziende, studi e ordini professionali, associazioni, allo scopo di perseguire le finalità del Centro;

h. diffusione della cultura dell’innovazione in tema di diritto, nuove tecnologie, processi decisionali e cambiamenti socio-economici e culturali, in collaborazione con il Laboratorio, sia proponendo attività di alta formazione (master, Summer/Winter Schools, corsi di perfezionamento), sia contribuendo alla diffusione della formazione di base nelle materie di studio rientranti nelle finalità del Centro, anche attraverso specifiche convenzioni con enti e associazioni interessate;

i. supporto scientifico alle attività formative del Laboratorio, dei Collegi di Giurisprudenza e Governance dell’Emergenza e del Corso di dottorato in Scienze Giuridiche Europee e Internazionali, anche mediante scambi e ospitalità di docenti italiani e stranieri;

l. svolgimento di ogni altra attività utile alle finalità del Centro.

3. Nel rispetto della normativa vigente, nell’ambito delle finalità di cui al precedente art. 3, il Centro potrà:

a. proporre al Consiglio di Dipartimento l’istituzione di premi e la messa a bando di borse e assegni di ricerca;

b. promuovere la pubblicazione di articoli, testi, manuali;

c. promuovere collane e riviste cartacee e online;

d. promuovere la costituzione di spin off e/o start up e/o altre forme associative e/o societarie;

e. promuovere la stipula di convenzioni con i soggetti di cui al c. 2 lett. g.

## **Art. 5 – Organi**

Sono organi del Centro:

a) Il Comitato Scientifico;

b) Il Coordinatore;

c) Il Comitato di Gestione.

## **Art. 6 – Comitato Scientifico**

1. Il Comitato Scientifico è l’organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro.

2. Il Comitato Scientifico è composto da:

- Il Coordinatore del Centro (di seguito “il Coordinatore”);

- Gli altri Professori e Ricercatori componenti del Comitato di Gestione;

- I Referenti dei *team* di ricerca accreditati dal Centro;

3. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Coordinatore del Centro e, in caso di impedimento, dal Vice Coordinatore nominato ai sensi dell’Art. 8, c. 2, del presente Regolamento.

## **Art. 7 – Compiti del Comitato Scientifico**

### 1. Il Comitato Scientifico:

- specifica le linee di ricerca e programma le altre attività del Centro;
- accredita i *team* di ricerca ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento;
- stabilisce i criteri di impiego del personale, delle attrezzature e dei fondi assegnati;
- approva le richieste di partecipazione alle attività del Centro e di utilizzo del logo e del nome del Centro;
- propone al Consiglio di Dipartimento la partecipazione di un proprio componente alle procedure concorsuali relative al personale docente da reclutare ai sensi del Progetto, ove compatibile con la normativa nazionale e i Regolamenti di Ateneo;
- propone al Consiglio di Dipartimento la stipula di convenzioni o contratti;
- approva annualmente il piano di utilizzo dei fondi, nonché la relazione consuntiva predisposta dal Coordinatore e dal Comitato di Gestione;
- approva la relazione annuale predisposta dal Coordinatore sulle attività del Centro da sottoporre alla verifica del Consiglio di Dipartimento;
- propone al Consiglio di Dipartimento le modifiche al presente Regolamento a maggioranza dei 2/3 dei componenti.

2. Il Comitato si riunisce in via ordinaria una volta ogni 2 mesi, ed in via straordinaria su richiesta motivata del Coordinatore o di 3 membri del Comitato.

La convocazione del Comitato da parte del Coordinatore deve essere fatta per iscritto (anche telematicamente), con l'indicazione dell'ordine del giorno e fatta pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di motivata urgenza, i termini di convocazione possono essere ridotti e la riunione può svolgersi anche per via telematica.

## **Art. 8 – Il Coordinatore**

1. Il Coordinatore è nominato dal Consiglio di Dipartimento; resta in carica tre anni e può essere rinominato per un secondo mandato.

### 2. Il Coordinatore:

- partecipa al *management* di Progetto, insieme al Direttore di Dipartimento e al Coordinatore del Laboratorio;
- convoca e presiede il Comitato Scientifico e il Comitato di Gestione;
- nomina, tra i Professori e i Ricercatori che compongono il Comitato Scientifico, un Vice Coordinatore che lo sostituisca in caso di assenza e/o impedimento;
- vaglia tutte le spese legate all'utilizzo di fondi dedicati del Centro;
- organizza periodicamente e non meno di una volta all'anno incontri con gli afferenti per illustrare attività, progressi e risultati del Centro;
- coordina le attività scientifiche e organizzative del Centro;
- cura la realizzazione dei programmi approvati dal Comitato Scientifico;
- redige un piano annuale di attuazione delle attività del Centro;
- redige la proposta di bilancio, una volta accreditati i *team* di ricerca;
- gestisce le risorse finanziarie messe a disposizione dal Consiglio di Dipartimento;

- partecipa, di persona o tramite delega ad altro componente del Comitato Scientifico, alla selezione e al reclutamento del personale T/A da dedicare al Centro ai sensi del Progetto;
- si avvale del personale T/A dedicato al Centro ai sensi del Progetto.

### **Art. 9 – Il Comitato di Gestione**

1. Il Comitato di Gestione è composto:

- dal Coordinatore del Centro;
- da quattro Professori e Ricercatori del Dipartimento, nominati dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Coordinatore, per la comprovata eccellenza nella ricerca.

2. Il Comitato:

- esegue tutte le decisioni assunte dal Comitato Scientifico, avvalendosi, ove necessario, del parere del Coordinatore dei Servizi Dipartimentali;
- coadiuva il Coordinatore nella predisposizione della relazione consuntiva e nella predisposizione del bilancio preventivo del Centro;
- coadiuva il Comitato Scientifico nell'esame delle domande di accreditamento dei *team* di ricerca.

3. Il Comitato di Gestione rimane in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinominati per un secondo mandato.

### **Art. 10 - Accreditamento dei *team* di ricerca**

1. I Professori e i Ricercatori che intendono accreditare un *team* di ricerca nell'ambito del Progetto presentano domanda al Centro tramite un Referente del *team* da essi designato.

2. Nella domanda, i proponenti denominano il *team*, illustrano gli obiettivi della ricerca e la sua coerenza rispetto al Progetto, nonché l'internazionalizzazione, la progettualità e la multidisciplinarietà del gruppo di ricerca; prevedono la durata e, ove necessario, stabiliscono un *budget* per le attività.

3. Il Comitato di Gestione può invitare il Referente del *team* a presentare il progetto di ricerca in un'apposita audizione e raccomandare modifiche e variazioni prima dell'esame della domanda da parte del Comitato scientifico.

4. Il Comitato Scientifico, valutata l'istruttoria effettuata dal Comitato di Gestione, di regola delibera in merito all'istanza alla riunione successiva e, in ogni caso, non più tardi di 60 giorni dalla presentazione della stessa.

5. Ai fini dell'accREDITamento, il Comitato Scientifico accerta l'internazionalizzazione, la multidisciplinarietà e la progettualità del gruppo proponente.

6. Ai fini del presente articolo per internazionalizzazione si intende:

- rapporti certificati con l'estero e/o pubblicazioni internazionali e/o progettualità con coinvolgimento di unità o colleghi stranieri nell'ambito del tema di ricerca proposto;

per multidisciplinarietà si intende:

- coinvolgimento di almeno tre settori scientifico-disciplinari, di cui almeno due interni al Dipartimento;

per progettualità si intende:

- valutazione positiva di progetti relativi al tema di ricerca o a temi ad esso direttamente collegamenti proposti dal gruppo di ricerca in bandi competitivi con sistema di *peer review*;
- in alternativa, valutazione positiva del progetto da parte di revisori esterni individuati dal Comitato di Gestione, ove il Referente proponente ne faccia richiesta.

7. I requisiti di cui ai c. 5 e 6 devono essere posseduti dal Referente del gruppo di ricerca, mentre gli altri componenti dovranno presentare ciascuno almeno una pubblicazione scientifica sul tema oggetto della ricerca.

8. In alternativa al criterio della progettualità, il Comitato scientifico potrà accreditare una proposta che presenti un cofinanziamento da ente o soggetto esterno di almeno il 20% rispetto al *budget* richiesto.

9. Non è consentita la partecipazione a più di tre *team* di ricerca attivi, due nel caso in cui il professore o ricercatore sia Referente di un *team*.

### **Art. 11 – Valutazione**

1. Il Centro è soggetto a una valutazione annuale da parte del Dipartimento e dell'*Advisory Board* del Progetto.

### **Art. 12 - Finanziamenti**

1. Il Centro opera con i finanziamenti derivanti da:

- a. l'attribuzione determinata annualmente dal Dipartimento nell'ambito del Progetto;
- b. Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica ed altri ministeri interessati nell'area della ricerca;
- c. Regioni, enti locali ed altri Enti pubblici o privati, imprese o Fondazioni;
- d. Unione Europea o altri organismi internazionali;
- e. eventuali ulteriori contributi del Dipartimento;
- f. eventuali contributi di altri organismi italiani;
- g. donazioni e lasciti;
- h. entrate diverse.

### **Art. 13 - Amministrazione**

1. Al Centro si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento.

### **Art. 14 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano lo Statuto, il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e il Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi di Verona.